

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 del Reg.	<b>OGGETTO :Approvazione Convenzione di Segretario Comunale con il Comune di Poggio Moiano ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000.</b>
Data 16 maggio 2013	

L'anno duemilatredici, giorno sedici del mese di maggio , alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanza consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
<b>Pier Lombardo VIGORELLI (Sindaco)</b>	si	
<b>CONSIGLIERI:</b>		
COPPA GIOSUE'	SI	
SANDOLO MARIA CLAUDIA	SI	
AMBROSINO FRANCESCO	SI	
FEOLA GIUSEPPE	SI	
DE MARTINO SILVERIO	SI	
FERRAIUOLO FRANCESCO	SI	
BALZANO ANTONIO		SI

Presenti 7
Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- Presiede il Signor PIER LOMBARDO VIGORELLI nella sua qualità di SINDACO;
  - E' presente per la redazione del verbale il Segretario Comunale Dr.ssa ANNA MARIA CATINO
- La seduta è PUBBLICA. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale ex art.30 D.Lgs. n.267/2000**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ponza è privo di Segretario titolare sin dal 2.1.2013

EVIDENZIATO che in data 4.1.2013 con Avviso n. 1 e in data 1.3.2013 con avviso n.17 veniva pubblicizzata la sede della segreteria del Comune di Ponza al fine di avviare la procedura per l'individuazione di un titolare;

che nel termine prefissato non veniva presentata alcuna manifestazione di interesse alla nomina;

CONSIDERATO che le recenti norme di legge (D.L. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 e L. n. 190/2012) assegnano nuovi compiti in materia di trasparenza e anticorruzione al Segretario Comunale e che è, pertanto, auspicabile poter disporre di un titolare che garantisca continuità nell'espletamento del servizio;

VISTE le continue richieste inoltrate dal Sindaco alla Prefettura di Roma, che gestisce l'ex Agenzia regionale dei Segretari Comunali, tese all'assegnazione di un segretario reggente;

CONSIDERATO che la medesima Prefettura di Roma, con nota prot. Gascp\_ aa 9886 (P) 12.3.2013 ha nominato d'ufficio un Segretario in disponibilità che, con decorrenza dal 18.3.2013 ha assunto la reggenza parziale della segreteria del Comune di Ponza;

Visto e richiamato l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

EVIDENZIATO che, al fine di garantire continuità nell'espletamento del servizio, si reputa opportuno attivare una convenzione di segreteria con il Comune di Poggio Moiano (Ri) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEELL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

TENUTO CONTO che è stata acquisita la disponibilità del suddetto Comune alla stipula della convenzione di segreteria;

VISTO e richiamato l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, che prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di autorizzare la gestione in forma associata del servizio di segreteria del Comune di Ponza con il Comune di Poggio Moiano (Ri).
3. Di approvare l'allegato schema di Convenzione tra i Comuni di Ponza e il Comune di Poggio Moiano (Ri) per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale.
4. Di individuare nel Comune di Poggio Moiano il Comune capo convenzione.
5. Di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante al Segretario titolare della sede convenzionata verrà ripartita proporzionalmente all'orario di effettivo servizio che il titolare

svolgerà a favore di ciascun Ente e sarà oggetto di imputazione e troverà idonea capienza in conto al bilancio di previsione 2013 in corso di redazione.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Mazzella



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Paolo D'Elia



# CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO MOIANO E PONZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2013, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, tra i Comuni di:



1- Poggio Moiano (Ri), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Sante Desideri, c.f. del Comune \_\_\_\_\_ a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2- Ponza (Lt) di classe III, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Pier Lombardo Vigorelli, c.f. del Comune \_\_\_\_\_ e a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## PREMESSO

- che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che i Comuni di Poggio Moiano e Ponza, contando rispettivamente n. 2.485 e n. 3.355 abitanti, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
  - con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Consiglio Comunale di Ponza in data 16.5.2013;
  - con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Consiglio Comunale di Poggio Moiano in data \_\_\_\_\_ ;



entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ed allegare alla presente sotto le lettere A) e B);

- Tanto premesso, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per "Agenzia" si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art.98 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465.

ART.2 – I Comuni di dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Poggio Moiano, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

ART.3 – La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";

ART.4 – La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.5 – Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART.6 – La presente convenzione avrà la durata di 1 (un) anno, a decorrere dalla presa servizio del segretario titolare; potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui il C.d.A. dell'Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

E' altresì possibile lo scioglimento consensuale tra gli enti; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Regionale dell'Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART.7 – Il Titolare delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Ponza, salvo che per la nomina iniziale che sarà effettuata in sede di attivazione della convenzione.

ART.8 – La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del D.lgs. n.267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco di Ponza, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.9 – Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico,

sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco del Comune di Ponza.

ART.10 – Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo-Convenzione.

Il Sindaco del Comune di Poggio Moiano è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco del Comune di Ponza, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART.11 – Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a :

- 1- n. 18 ore settimanali presso il Comune di Ponza
- 2- n. 18 ore settimanali presso il Comune di Poggio Moiano

Il calendario dei giorni, verrà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni ed il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART.12 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso ciascun Comune

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero medesimo, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune Convenzionato. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dal Contratto di categoria, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1- Comune di Ponza         | 50% (1/2) DELLA SPESA COMPLESSIVA |
| 2- Comune di Poggio Moiano | 50% (1/2) DELLA SPESA COMPLESSIVA |

Il Comune di Poggio Moiano , nella sua veste di Comune capo convenzione, iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITE, tutte le spese relative a emolumenti e contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro, da corrispondere al Segretario; nella parte ENTRATE, verrà, invece, iscritto il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Ponza.

Al Segretario verranno riconosciute dal Comune di Ponza le spese di viaggio per accedere dalla sede del Comune capo convenzione al Comune di Ponza sulla base di specifica e



documentata richiesta del Segretario comunale. La distanza chilometrica sarà computata dalla sede del Comune Capo convenzione comprendendo l'andata ed il ritorno. Il rimborso dovrà comprendere anche la spesa sostenuta per i mezzi di navigazione.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati da ciascun Comune.

L'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale per lo svolgimento della propria attività sarà liquidata dal Comune capo convenzione previa acquisizione delle schede di valutazione compilate dal Sindaco del Comune di Ponza. Il Comune capo convenzione provvederà successivamente al recupero delle somme dal suddetto Comune in maniera proporzionale alla ripartizione del trattamento economico.

L'eventuale indennità di galleggiamento spettante al Segretario Comunale sarà erogata dal Comune capo convenzione il quale provvederà al recupero delle somme dal Comune partecipante in maniera proporzionale alla ripartizione del trattamento economico.

L'eventuale incremento dell'indennità di posizione dovuta al Segretario per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di area presso uno dei Comuni convenzionati saranno erogate dal Comune capo convenzione il quale provvederà al recupero delle somme. In tal caso le somme relative all'incremento restano a carico esclusivo del Comune che utilizza il Segretario Comunale come responsabile di area o di servizio.

Il Comune capo convenzione provvederà inoltre alla gestione del servizio mensa. Il Comune capo-convenzione potrà chiedere, bimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

Il Comune di Ponza provvederà al rimborso delle quote a suo carico, entro trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per prestazioni di lavoro straordinario nei casi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18



agosto 2000, n.267, e la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

I diritti di segreteria liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.41 della legge 11.07.1980 n.312.

ART.13 – I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da quattro membri, nominati singolarmente dai Comuni convenzionati.

In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato dalla Sezione regionale Lazio dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART.14 – Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.15 – Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alla competente sezione regionale Lombardia dell'Agenzia.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONZA

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGGIO MOIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

(F.to Dr.ssa Anna Maria Catino)

(F.to Pier Lombardo VIGORELLI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

x è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ~~17.05.2013~~ **4 GIU 2013**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124,c.1,del T.U.18.08.2000, n.267);

x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 – T.U.n°267/2000.

Dalla Residenza comunale, li ~~17.05.2013~~ **4 GIU 2013**

Timbro

**Il Responsabile della Pubblicazione  
(Romano Libera Luciana)**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno.....;

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,c.1, del T.U.n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal.....al.....;

Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Segretario Comunale**

f.to.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li ~~17.05.2013~~ **4 GIU 2013**

Timbro

**Il Segretario Comunale  
(Dr.ssa Anna Maria CATINO)**